



Determina del Direttore Scientifico

Il sottoscritto Prof. Roberto Cingolani, in qualità di Direttore Scientifico della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, (nel seguito anche "IIT"),

premessi

- che con Determina del Direttore Scientifico, prot. IIT n. 0027045/16 del 20/09/2016, IIT ha avviato la procedura per la fornitura di sistemi di calcolo scientifico computazionale (HPC) in grado di erogare servizi di calcolo centralizzato, comprensiva del servizio di garanzia ed assistenza presso il Centro di Calcolo messo a disposizione nella sezione ICT della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in Via Morego, 30 – 16163 Genova - CIG 68080092C1 - per un valore complessivo di euro 183.190,00 (centottantatremilacentonovanta/00) IVA esclusa, mediante gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito anche "Codice") gestita tramite un sistema di piattaforma telematica;
- che il Bando di gara è stato pubblicato:
 - a. Sulla G.U.R.I. n. 111 del 26 settembre 2016 – 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici;
 - b. sul sito del MIT in data 26 settembre 2016;
 - c. sul sito istituzionale della Fondazione IIT in data 26 settembre 2016;
 - d. sul sito informatico presso l'Osservatorio in data 26 settembre 2016.
- che il termine perentorio per la presentazione delle offerte era fissato entro le ore 13:00 del giorno 26/10/2016;
- che entro il suddetto termine sono pervenute n. 6 offerte rispettivamente dai seguenti operatori economici:
 - Sicob S.r.l., Partita IVA 02305090991;
 - Project Informatica S.r.l., Partita IVA 02006010165;
 - Fastweb S.p.A., Partita IVA 12878470157;
 - E4 Computer Engineering S.p.A., Partita IVA 02005300351;
 - Pipeline S.r.l., Partita IVA 10529860156;
 - Var Group S.p.A., Partita IVA 03301640482.
- che in data 28/10/2016, ore 15:00, si è tenuta la prima seduta pubblica per l'apertura della "Busta - Documentazione Amministrativa";
- che in data 21/11/2016 con Determina del Direttore Scientifico, prot. IIT n. 0033248/16, è stata disposta l'ammissione alla fase successiva di gara dei seguenti concorrenti:
 - Project Informatica S.r.l., Partita IVA 02006010165;
 - Fastweb S.p.A., Partita IVA 12878470157;
 - E4 Computer Engineering S.p.A., Partita IVA 02005300351;
 - Pipeline S.r.l., Partita IVA 10529860156;
 - Var Group S.p.A., Partita IVA 03301640482.



- Che in data 21/11/2016 con Determina del Direttore Scientifico, prot. IIT n. 0033256/16, è stata disposta l'esclusione del concorrente Sicob S.r.l. per irregolarità essenziali della domanda di partecipazione;
- che in data 28/11/2016, ore 14:00, si è tenuta la seconda seduta pubblica per gli adempimenti di cui all'art. 58, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previsti per le procedure svolte tramite piattaforme telematiche;
- che in data 07/12/2016, ore 15:00, si è tenuta la terza seduta pubblica per l'apertura della "Busta B – Offerta tecnica" e della "Busta C – Offerta economica" degli offerenti ammessi a tale fase";
- che in data 20/12/2016, in esito allo svolgimento delle operazioni di gara di cui sopra, con Provvedimento del Responsabile del Procedimento prot. n. 0036519/16, è stata inoltrata a questa Stazione Appaltante una proposta di aggiudicazione in favore del concorrente Project Informatica S.r.l., C.F. e P.IVA 02006010165, con sede in Stezzano (BG);
- che sull'offerente Project Informatica S.r.l., risultato primo in graduatoria, sono stati effettuati i controlli per la verifica del possesso dei requisiti generali, così come stabilito dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'esito di tali controlli è risultato negativo

omissis

- che, facendo seguito al Provvedimento del Responsabile del Procedimento prot. IIT nr. 0001548/17 del 19/01/2017, questa Fondazione, con Determina prot. IIT nr. 0002308/17 del 26/01/2017, aveva deciso di:

- escludere l'offerente Project Informatica S.r.l., per i seguenti motivi:
 - o mancanza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.1 del Disciplinare di Gara

omissis

- segnalare all'A.N.AC., ai sensi dell'art. 80, co. 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerente Project Informatica S.r.l. per aver presentato dichiarazioni non congrue circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- aggiudicare la procedura di gara di che trattasi all'offerente risultato secondo in graduatoria, Fastweb S.p.A. C.F. E P.IVA 12878470157, con sede in Milano per un ribasso offerto sull'importo posto a base di gara pari al 7,2892% (sette/2892 per cento) corrispondente ad un importo complessivo di euro 169.837,00 (centosessantanovemilaottocentotrentasette/00) al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

atteso che

- la Fondazione ha ricevuto in data 31/01/2017 una comunicazione via PEC dallo Studio Legale Avv. Valter Gentili, in nome e per conto di Project Informatica S.r.l., con la quale:
 - o comunicava che non rilevano gli eventi pregiudizievoli ostativi alla sussistenza dei requisiti sotto il profilo dell'art. 80, **omissis**
 - o presentava istanza di accesso agli atti e, segnatamente, alla documentazione attestante l'assenza dei requisiti di cui al citato art. 80, **omissis**
 - o inoltrava richiesta di sospensione della determina di esclusione e di contestuale aggiudicazione all'offerente risultato secondo in graduatoria al fine di evitarne il consolidamento;

visto

- il provvedimento del Responsabile del Procedimento, prot. IIT nr. 0003628/17 del 06/02/2017;

ritenuto

- che il provvedimento Prot. IIT nr. 0001548/17 del 19/01/2017 sopra indicato e la conseguente Determina Prot. IIT nr. 0002308/17 del 26/01/2017, a causa di un mero errore materiale occorso nella redazione dei suddetti provvedimenti, riportavano erroneamente, come motivo di esclusione, l'art. 80,

omissis

determina

- di annullare, in autotutela, il Provvedimento del RUP Prot. n. 0001548/17 del 19/01/2017 e la conseguente Determina del Direttore Scientifico Prot. n. 0002308/17 del 26/01/2017;
- di escludere l'offerente Project Informatica S.r.l., per i seguenti motivi:
 - o mancanza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.1 del Disciplinare di Gara

omissis

omissis

- di segnalare all'A.N.AC., ai sensi dell'art. 80, co. 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerente Project Informatica S.r.l. per aver presentato dichiarazioni non congrue circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di aggiudicare la procedura di gara di che trattasi all'offerente risultato secondo in graduatoria, Fastweb S.p.A. C.F. E P.IVA 12878470157, con sede in Milano per un ribasso offerto sull'importo posto a base di gara pari al 7,2892% (sette/2892 per cento) corrispondente ad un importo complessivo di euro 169.837,00 (centosessantanovemilaottocentotrentasette/00) al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- di consentire l'accesso agli atti alla documentazione attestante l'assenza dei requisiti di cui al citato art. 80 del Codice subordinatamente all'esito della richiesta ai controinteressati, di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi attesa la natura dei dati dei quali viene richiesta l'ostensione;
- di procedere alla verifica del possesso in capo al nuovo aggiudicatario, Fastweb S.p.A., dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e, in caso di esito positivo, di procedere con gli ulteriori adempimenti di competenza e con l'affidamento della fornitura.

Il Direttore Scientifico
Prof. Roberto Cingolani

